



**COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**  
**Provincia di Belluno**

*Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità – Unesco*

**COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO  
CIVICO INDIVIDUALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 18.10.2023

## Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE	3
ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	3
ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ARTICOLO 6 – REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI INDIVIDUALI	4
ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO	5
ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	5
ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE	6
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE ATTREZZATURE	6
ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI	7
ARTICOLO 12 – DOVERI DEL VOLONTARIO	7
ARTICOLO 13 – RIMBORSO SPESE	8
ARTICOLO 14 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	8
ARTICOLO 15 – SPONSORIZZAZIONI	8
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI	8

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di San Gregorio nelle Alpi riconosce e valorizza la funzione del servizio di "Volontariato civico individuale", quale espressione concreta di partecipazione attiva del singolo cittadino allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio della comunità e del bene comune.

Il volontariato civico individuale svolto sul territorio comunale è quindi l'espressione della coscienza civica della Comunità locale amministrata, protagonista di azioni e interventi che hanno lo scopo di rigenerare e sviluppare i beni comuni a corrispettivo sociale, cioè:

- rafforzare i legami sociali nelle diverse generazioni;
- promuovere la partecipazione delle persone deboli e svantaggiate alla vita sociale;
- promuovere, valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche, le attività ricreative ed educative, le attività di istruzione e di formazione, il sostegno ai disabili e alle persone deboli e svantaggiate.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione, le modalità di svolgimento del volontariato civico individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE

Il volontariato civico individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile.

## ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il volontariato civile individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- a) Socio-assistenziale e socio-educativo;
- b) Tutela ambientale
- c) Valorizzazione del territorio comunale
- d) Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- e) Sicurezza stradale
- f) Cultura e tempo libero
- g) Sport e turismo

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento, individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i volontari

#### ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

Per poter sottoscrivere un impegno ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti necessari:

- a) Età non inferiore a 18 (ovvero 16 anni previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul minore) e non superiore ad 85 anni;
- b) idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio,
- c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione,
- d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

#### ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto al Registro comunale dei volontari civici individuali.

Possono essere iscritti al Registro comunale dei volontari civici individuali coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento e che abbiano presentato regolare domanda.

La domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici individuali, con la dichiarazione di disponibilità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio di segreteria del Comune e sul sito web istituzionale.

Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Area Amministrazione generale che dispone l'iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici individuali, ovvero il diniego motivato o richiede integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Il procedimento si chiude in 30 giorni dalla presentazione della domanda con l'iscrizione o il diniego.

#### ARTICOLO 6 – REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI INDIVIDUALI

In seguito all'accoglimento della richiesta di cui all'art. 5, l'Ente procede all'iscrizione del nominativo nel Registro comunale dei volontari civici individuali, tenuto per ordine alfabetico presso l'ufficio di segreteria, che ne cura anche l'aggiornamento.

**COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**  
**Provincia di Belluno**  
*Regolamento del Volontariato Civico Individuale.docx*

Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi e comunque con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

Il Registro comunale dei volontari civici individuali è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Gregorio Nelle Alpi.

## ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

I volontari civici iscritti nel Registro comunale dei volontari civici individuali da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile dell'Area cui necessita l'uso dei volontari tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici individuali;
- b) idoneità all'attività da assegnare, valutate tenendo conto di:
  - precedenti attività lavorative svolte;
  - preparazione specifica dimostrata;
  - età in relazione all'incarico;
  - attitudini e capacità.

## ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile di Area competente per accogliere l'apporto del Volontario, che riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio, ivi compresa la sua durata, e che il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio del servizio.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

Il Responsabile di Area competente o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile dell'Area cui fa capo il settore di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

- a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
- b) a relazione tra prestazione e retribuzione;
- c) ad esercizio di poteri repressivi o impostivi.

Il volontario avrà autonomia gestionale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di competenza del Responsabile di Area.

Nell'espletamento della propria attività i volontari si ispirano ai doveri di correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.

Il Responsabile di Area monitora l'andamento delle attività e l'apporto dato nel suo complesso.

## ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile dell'Area di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro comunale dei volontari civici individuali.

## ARTICOLO 10 – DOTAZIONE ATTREZZATURE

Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, saranno assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Area competente.

In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un autoveicolo comunale:

- è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile di Area competente.

Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

**COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**  
**Provincia di Belluno**  
*Regolamento del Volontariato Civico Individuale.docx*

Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

#### ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei Volontari Civici contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T).

Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile di Area che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile dell'Area Amministrazione Generale la lettera di coinvolgimento del Volontario Civico, che già contiene tutti i dati personali, di attività nella quale l'intervento del volontario è coinvolto, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di assicurazione, nonché gli automezzi, gli strumenti e le dotazioni che gli vengono assegnate.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

#### ARTICOLO 12 – DOVERI DEL VOLONTARIO

Ciascun Volontario è tenuto a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
- tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- comunicare tempestivamente al Responsabile di Area competente eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- segnalare al Responsabile di Area competente tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

**COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI**  
**Provincia di Belluno**  
*Regolamento del Volontariato Civico Individuale.docx*

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

#### ARTICOLO 13 – RIMBORSO SPESE

Le spese necessarie all'esercizio dell'attività di volontariato, comprese quelle di modesta entità, devono essere preventivamente autorizzate.

Il Responsabile di Area presso cui il volontario presta la propria attività, autorizza preventivamente le spese necessarie nei modi in uso presso l'ente, e autorizza il rimborso delle spese autorizzate connesse all'attività prestata, ritenute necessarie e opportunamente documentate.

#### ARTICOLO 14 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

#### ARTICOLO 15 – SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

#### ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.